



N. 48 - febbraio 2015

## Disegno di legge A.S. n. 1345-A "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Il disegno di legge n. 1345-A, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni riunite giustizia e ambiente, reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

In estrema sintesi, il provvedimento all'esame dell'assemblea, che si compone di due articoli, nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006):

- inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;
- introduce all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo;
- stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);
- obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi;
- prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
- coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate, attraverso l'approvazione di numerose proposte emendative, significative modifiche al testo proveniente dalla Camera.

Passando all'analisi delle singole disposizioni, **l'articolo 1, comma 1**, del disegno di legge introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis*, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli. Il titolo prevede quattro nuovi delitti.

1. il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Tale fattispecie è stata incisivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente in seguito alla approvazione di un emendamento dei relatori. Il testo originariamente approvato dalla Camera, prevedeva infatti che gli eventi offensivi del bene "ambiente", specificato nelle sue varie componenti, dovessero essere causati con "violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costi-

tuisce di per sé illecito amministrativo o penale”. Le Commissioni riunite hanno invece sostituito tale dizione con il più sintetico richiamo alla "abusività" della condotta. Si è voluto in tal modo, sopprimendo il riferimento a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, superare le questioni che tale richiamo comportava rispettivamente sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell'applicabilità dell'articolo 9 della legge n. 689 del 1981. Le Commissioni riunite sono inoltre intervenute sui concetti di "compromissione" e di "deterioramento", attribuendo rilievo alle sole alterazioni "durevoli dello stato preesistente". Il testo approvato inoltre limita la rilevanza penale alle sole alterazioni durevoli dello stato preesistente di "porzioni estese o significative" del suolo o del sottosuolo, nonché "di un ecosistema". Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il terzo comma, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al fine di recepire le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento europeo, prevede, poi, un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto deriva un pericolo di compromissione o deterioramento. *La disposizione non sembra chiarire in che modo si possa configurare un pericolo di compromissione o deterioramento. Inoltre trattandosi di una ipotesi aggravata la norma rischia paradossalmente di sanzionare il mero pericolo di inquinamento ambientale in modo più grave dell'effettivo danno ambientale.* E' stata infine introdotta una ulteriore fattispecie di pericolo concreto per la vita e l'incolumità delle persone, sanzionata con pene modulate in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato (quarto comma).

2. il delitto di disastro ambientale (articolo 452-ter), che, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Anche in questo caso le Commissioni riunite, al fine di evitare il rischio di possibili *abolitio criminis*, hanno sostituito l'originaria formula "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale" con la più sintetica locuzione "abusivamente" e hanno introdotto una clausola di salvaguardia "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)". Il concetto di disastro ambientale, ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente da un emendamento dei relatori, è definito come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta. Le Commissioni riunite, nel confermare la originaria aggravante, prevista quando il delitto di disastro è commesso in un'area protetta, analogamente al reato di inquinamento ambientale, nel tentativo anche in questo caso di anticipare la soglia di punibilità, hanno ritenuto di introdurre un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto deriva un pericolo di compromissione o deterioramento. *Oltre a rinviare ai rilievi già formulati con riguardo al reato di inquinamento ambientale, si segnala il fatto che la disposizione richiama situazioni di fatto (compromissione o deterioramento) che concorrono a definire la fattispecie dell'inquinamento ambientale (di cui*

*al citato articolo 452-bis), ma non quella del reato in questione al quale, invece l'aggravante in esame si riferisce.*

3. il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti(articolo 452- *quinquies*), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). *In proposito si ricorda che le Commissioni riunite, con riguardo agli altri delitti ambientali, hanno proceduto alla sostituzione dell'inciso "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" con l'avverbio "abusivamente". Più in generale - con riguardo a tutti i nuovi reati introdotti- si potrebbe valutare anche l'opportunità di sostituire l'avverbio "abusivamente" con "illegittimamente"(peraltro contemplato con riguardo all'abbandono di rifiuti). Tale soluzione si porrebbe in linea con quella parte della giurisprudenza (si veda Cass pen., sez III, sentenza 6.10.2005, n. 40827) che già configura il reato di traffico illecito di rifiuti non solo con riguardo alle discariche totalmente abusive ma anche in relazione a quelle autorizzate che in parte svolgono la loro attività economica illegittimamente.* Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, nel corso dell'esame in sede referente si è esteso l'ambito oggettivo di applicazione anche al traffico e all'abbandono di “materiale a radiazioni ionizzanti”. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambien-

te; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. *In proposito con riguardo al comma secondo si potrebbe valutare l'opportunità di uniformare la nozione di ambiente ivi contemplata con quella delineata dal reato di inquinamento ambientale.*

4. il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Nel corso dell'esame in sede referente l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*novies* deve esserne disposta la confisca.

Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-*ter*). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-*quater*, come modificato in sede referente, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Nessuna modifica è stata apportata dalle Commissioni riunite con riguardo al nuovo articolo 452-*septies*, il quale prevede circostanze aggravanti nel caso di commissione

dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa.

Le Commissioni riunite sono invece intervenute sulla disciplina del c.d. ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*octies*. La disposizione, come modificata, prevede una diminuzione dalla metà ai due terzi delle pene nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma). *In proposito si ricorda che il codice di rito contempla procedure alternative a quella ordinaria che prescindono dalla celebrazione del dibattimento*. Il nuovo secondo comma dell'articolo introduce una causa di esclusione di punibilità con riguardo alle condotte colpose di cui all'articolo 452-*quater*. Se per operare tali attività l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (terzo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente (tranne che ovviamente per le ipotesi colpose), per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente).

Strettamente collegata alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-*octies* è l'introduzione del nuovo **comma 2** dell'articolo 1 del disegno di legge. Tale comma modifica l'articolo 257 del codice dell'ambiente, in materia di bonifica dei siti, circoscrivendo l'ambito

della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali.

Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-*bis* intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare l'articolo 452-*novies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo (primo comma); se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. In relazione a tale previsione si segnala l'opportunità di un intervento modificativo volto ad escludere la confiscabilità di beni appartenenti a persona estranea al reato. Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 452-*novies*, il quale introduce un obbligo di destinazione dei beni confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. *In relazione alla disciplina dell'istituto in esame si segnala l'opportunità di tenere conto non solo delle linee generali dell'assetto codicistico, ma anche degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale (Sentenze n. 2 del 1987 e n. 1 del 1997) in materia di confisca di beni appartenenti a persona terza estranea al reato*.

L'articolo 452-*decies*, non modificato in sede referente, prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento

delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

*In proposito si segnala l'opportunità di prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi, eventualmente anche attraverso il rinvio alle disposizioni del codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati.*

Sempre in tema di confisca, disposizione analoga a quella di cui all'articolo 452-*novies* - e non oggetto di modifica - è inserita nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 1, **comma 3** del disegno di legge), mentre il **comma 4** dell'articolo 1 del disegno di legge inserisce tale delitto previsto dal Codice dell'ambiente anche nel catalogo di delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati (articolo 12-*sexies* del D.L. 306/1992).

L'articolo 1, **comma 5**, del disegno di legge novella, poi, l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la PA. Tale disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti oltre che dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti, anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente).

Nessuna modifica è stata apportata invece al **comma 6** dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti e quattro i nuovi delitti introdotti dal disegno di legge.

Le Commissioni riunite sono poi intervenute sul **comma 7** dell'articolo 1 del disegno di

legge, il quale nella sua originaria formulazione introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il PM deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente). Le Commissioni riunite hanno ritenuto invece di prevedere analogo obbligo integrando il vigente articolo 118-*bis* in materia di coordinamento delle indagini, escludendo però la fattispecie di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente.

Nessuna modifica è stata invece apportata al **comma 8** dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Nel testo originariamente all'esame delle Commissioni riunite si prevedeva, al comma 8 dell'articolo 1, l'introduzione nel Codice dell'ambiente di una Parte VI-*bis*, recante una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (articoli da 318-*bis* a 318-*octies*). Nel corso dell'esame in sede referente, tale comma 8 dell'articolo 1 è stato soppresso.

Infine **l'articolo 2** del disegno di legge disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in GU.

a cura di: C. Andreuccioli  
L. Iannetti

**L'ultima nota breve:**

*[Disegno di legge A.S. n. 54/A-R  
"Modifica all'articolo 3 della  
legge 13 ottobre 1975, n. 654,  
in materia di contrasto e re-  
pressione dei crimini di genoci-  
dio, crimini contro l'umanità e  
crimini di guerra, come definiti  
dagli articoli 6, 7 e 8 dello sta-  
tuto della Corte penale interna-  
zionale"](#)*

*(n. 47 - febbraio 2015)*

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagi-  
na:  
<http://www.senato.it> – leggi e  
documenti – dossier di documen-  
tazione. Servizio studi – note  
brevi

progetto grafico the washing  
machine

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**